

## REDDITI E ATTIVITÀ ESTERE ANNO DI IMPOSTA 2024 QUADRI M, T E W DEL 730 E QUADRI AGGIUNTIVI REDDITI PF 2025

**NOVITA' 2025** – Con l'anno di imposta 2024, quindi con le dichiarazioni da elaborare nel 2025, si completa l'integrazione del Modello 730 con i Quadri relativi ai redditi e attività estere: i redditi di capitale di fonte estera (i dividendi), il monitoraggio delle attività estere e i redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze e minusvalenze) devono essere indicati nel modello 730, rispettivamente nei Quadri M, W e T.

Non è pertanto più necessario presentare i Quadri aggiuntivi RM, RW e RT del Modello Redditi, salvo che non si decida o si debba presentare il Modello Redditi invece del 730.

Riepilogando:

Tipo di reddito	Fino all'anno di imposta 2022 (Dichiarazioni anno 2023)	Anno di imposta 2023 (Dichiarazioni anno 2024)	Anno di imposta 2024 (Dichiarazioni anno 2025)
Redditi e relative detrazioni e deduzioni di spese	Modello 730	Modello 730	Modello 730
Dividendi e interessi (redditi di capitale)	Modello Redditi – Quadro RM	<b>Modello 730 – Quadro L – Rigo L8</b>	<b>Modello 730 – Quadro M – Rigo M31</b>
Monitoraggio Fiscale	Modello Redditi – Quadro RW	<b>Modello 730 – Quadro W</b>	<b>Modello 730 – Quadro W</b>
Redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze e minusvalenza)	Modello Redditi – Quadro RT	Modello Redditi – Quadro RT	<b>Modello 730 – Quadro T</b>

Quando si richiede assistenza per il 730 è necessario pertanto comunicare anche la necessità di dichiarare redditi e attività estere.

La sua azienda potrà gestire i crediti o debiti da 730, come negli anni scorsi, ma le imposte a debito relative ad attività finanziarie e beni esteri saranno **da versare con F24 a sua cura**. In caso di 730 a credito, le imposte derivanti dai Quadri M-W-T saranno pagate utilizzando il credito in compensazione.

I Quadri M, W e T del 730 hanno le stesse tariffe dei Quadri RM, RW e RT del modello Redditi. Il loro costo è quantificato a parte rispetto al 730.

**Dal 2024 il Quadro W deve essere compilato anche per assolvere agli obblighi del versamento dell'imposta sul valore delle crypto-attività.**

- 
- I Dipendenti che nel corso del 2024 hanno realizzato **plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate**, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito devono presentare il **quadro T del modello 730**.
  - I Dipendenti che hanno percepito nel 2024 **redditi di capitale di fonte estera** sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni, devono presentare il **quadro M del modello 730**.  
 Il quadro M deve essere compilato anche dai contribuenti che hanno percepito indennità di fine rapporto da soggetti che non siano sostituti d'imposta e da docenti titolari di cattedra per la tassazione sostitutiva dei compensi per lezioni private.
  - I Dipendenti che nel 2024 hanno detenuto **investimenti all'estero** ovvero **attività estere di natura finanziaria** devono presentare il **quadro W del modello 730**.

Rientrano in queste casistiche, ad esempio, **azioni, obbligazioni, titoli di qualsiasi natura, assicurazioni vita, fondi pensione.**

Rientrano inoltre le **stock options (diritti di opzione) su titoli esteri non esercitate** e risultanti dalla documentazione rilasciata dal gestore.

- Nel Quadro W devono inoltre essere indicate le attività finanziarie italiane detenute all'estero – ossia, ad esempio, i titoli pubblici ed equiparati emessi in Italia, le partecipazioni in soggetti residenti ed altri strumenti finanziari emessi da soggetti residenti – soltanto nel periodo di imposta in cui la cessione o il rimborso delle stesse ha realizzato plusvalenze imponibili.
- I contribuenti sono tenuti ad indicare nel Quadro W anche gli investimenti all'estero di natura non finanziaria, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, dovranno essere indicati anche gli immobili, gli yacht, gli oggetti preziosi e le opere d'arte anche se non produttivi di redditi.

**IVIE (IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI ALL'ESTERO), IVAFE (IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO) E IMPOSTA SUL VALORE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ**

Dal 2012 immobili e altri beni e attività finanziarie detenuti all'estero sono oggetto di un'imposizione. Nello specifico gli immobili sono assoggettati ad un'aliquota dell'**1,06%** mentre le attività finanziarie sono assoggettate ad un'aliquota dello **0,20%** (se i prodotti finanziari sono detenuti in Stati o Territori a regime privilegiato, l'aliquota è dello **0,40%**). Il loro possesso comporta la compilazione del Quadro W del 730 - righe 1 / 5 (ai fini monitoraggio) e del Quadro W – Righi 6 / 7 / 8 ai fini calcolo e liquidazione dell'imposta con il recupero dell'eventuale imposta patrimoniale pagata all'estero.

IL MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE DEVE ESSERE PRESENTATO ENTRO I TERMINI SEGUENTI:

- **dal 30 aprile al 30 giugno 2025** se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- **dal 30 aprile al 31 ottobre 2025**, se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

LE SCADENZE PER I PAGAMENTI CON MOD. F24 SONO:

- **30 giugno 2025**
- **30 luglio 2025**, con aggravio dello 0,40% a titolo di interesse.

Chi voglia richiedere assistenza per i quadri M, W e T del 730 e/o per modello Redditi 2025 ad Assocaaf, deve farne richiesta ai professionisti incaricati dell'elaborazione dei Mod. 730. La tariffa pattuita per la compilazione di ciascun quadro è di € 55,00 (iva compresa).

**NOTA 1: In relazione alle molteplici casistiche da gestire, W (o RW) e T (o RT) di particolare complessità verranno singolarmente preventivati.**

**NOTA 2: Quadri W (o RW) con più sezioni compilate, sia per gli investimenti all'estero che per il calcolo dell'Ivie/Ivafe/Cripto, saranno conteggiati come due quadri.**

**ATTENZIONE:**

- **L'obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e i conti bancari esteri il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro. Resta fermo l'obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l'Ivafe.**